Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 4 luglio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Piazza Verdi, 10 – 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1968, n. **754.**

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì ad acquistare un immobile.

N. 754. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì viene autorizzata ad acquistare, dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, un appezzamento di terreno di mq. 1899, censito nel comune di Forlì al foglio n. 147 con il mappale n. 58 parte, al prezzo di L. 10.258.700 ed alle altre condizioni previste nella deliberazione n. 616 del 13 luglio 1967.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 80. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1968, n. **755.**

Autorizzazione all'Automobile club di Modena ad acquistare un immobile.

N. 755. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Modena viene autorizzato ad acquistare, in proprietà, dalla società in accomandita semplice « Edilcarpi » di Corghi Remo e C., con sede in Carpi, per il prezzo di lire 9.950.000, l'appezzamento di terreno sito in Carpi, esteso mq. 750, in catasto al foglio n. 116, mappale 7017-*b*, are 7,50, per costruirvi una stazione di rifornimento carburanti.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 85. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1968, n. **756.**

Autorizzazione all'Automobile club di Udine ad acquistare un immobile.

N. 756. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Udine viene autorizzato ad acquistare, in proprietà, dalla Azienda generale friulana autolinee - S.G.E.A., per il prezzo di L. 115.000.000, l'intero fabbricato di circa 3850 mq. sito in Udine alla via Crispi n. 7, nel nuovo catasto edilizio urbano riportato al foglio n. 40, mappali 7, 9 e 183, per adibirlo a sede dei propri uffici ed a quelli dei servizi sociali.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 86. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1968.

Classificazione tra le strade statali di una strada ed esclusione dal piano generale dell'A.N.A.S. di un'altra strada in provincia di Livorno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 64 di detto piano è prevista la strada « Cavorio Marina-Porto Azzurro-Masciano » con diramazione da bivio Boni a Porto Ferraio e da bivio Procchio a Marina di Campo, denominata « Isola d'Elba », della lunghezza di km. 63+950;

Vista la deliberazione n. 1206 del 26 aprile 1967, con la quale l'amministrazione provinciale di Livorno ha chiesto l'esclusione della strada anzidetta dal citato piano generale, con definitiva attribuzione al demanio stradale provinciale, ed ha espresso parere favorevole circa la classificazione tra le statali della strada provinciale denominata « delle Colline » avente il seguente itinerario: innesto strada statale n. 1 « Aurelia » in località Stagno-Guasticce-innesto strada statale n. 206 « Pisana Livornese » in località Vicarello, dell'estesa di km. 9+910;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S. che si è espresso favorevolmente con voto 3 maggio 1967, n. 379 ed il consiglio superiore dei lavori pubblici che, con voti 19 settembre 1967, n. 1334 e 12 dicembre 1967, n. 1823 si è espresso, anch'esso, favorevolmente;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione della strada denominata « delle Colline » ed alla esclusione dal più volte menzionato piano generale della strada denominata « Isola d'Elba »;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 1 « Aurelia » in località Stagno-Guasticce-innesto strada statale n. 206 « Pisana Livornese » in località « Vicarello », dell'estesa di km. 9+910, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 555 « delle Colline ».

Art. 2.

La strada: « Cavo-rio Marina-Porto Azzurro-Masciano » con diramazione da bivio Boni a Porto Ferraio e da bivio Procchio a Marina di Campo, denominata « Isola d'Elba », dell'estesa di km. 63+950 viene esclusa dal piano generale dell'A.N.A.S.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei riguardi delle strade in parola e delle relative pertinenze avrà effetto in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 28 marzo 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1968
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 231

(6130)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1968.

Radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico della sigaretta di produzione nazionale denominata « San Giusto ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 555 del 10 luglio 1957 concernente l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico della sigaretta di produzione nazionale denominata « San Giusto », destinata al consumo della sola città di Trieste;

Considerato che la vendita della sigaretta stessa è da qualche tempo del tutto irrilevante per cui si rende necessario procedere alla cessazione della relativa produzione e conseguentemente alla sua radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 696, sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Su proposta del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

La sigaretta di produzione nazionale denominata « San Giusto » è radiata dalla tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1968
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 226

(6168)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1968.

Prezzi minimi all'importazione dei molluschi congelati.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, concernente divieti di importazione ed esportazione;

Visto il regio decreto-legge 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1965, n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto l'art. 44 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;

Vista la decisione del consiglio della Comunità economica europea del 4 aprile 1962 concernente l'istituzione dei prezzi minimi alla importazione;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1967 concernente i prezzi minimi all'importazione dei molluschi congelati;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1967 concernente l'aggiornamento dei prezzi minimi all'importazione dei molluschi congelati;

Ritenuta la necessità di prorogare il regime dei prezzi minimi alla importazione dei molluschi congelati (V.D. ex 03.03/B/III/b.1.bb.bcta) e tenuto conto dell'attuale situazione dell'industria armatoriale nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Il vigente regime dei prezzi minimi all'importazione dei molluschi congelati rimarrà in vigore fino al 31 gennaio 1969.

Art. 2.

Per ciascuna specie di molluschi appresso indicati la importazione sarà consentita allorchè i rispettivi prezzi CIF risultino non inferiori ai seguenti livelli:

Prodotti	Paesi C.E.E. Lit. per kg.	Paesi terzi Lit. per kg.
Polpi	168,12	180
Seppie	224,16	240
Calamari	298,88	320

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 24 maggio 1968

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

(6549)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1968.

Nomina del commissario straordinario dell'ordine nazionale dei geologi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Ritenuto che la commissione incaricata di procedere, a norma dell'art. 18 della legge 25 luglio 1966, n. 616, alla prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei geologi ha provveduto, in data 11 maggio u.s., al deposito dell'albo e dell'elenco suddetti;

che, pertanto, in relazione a quanto sopra, l'art. 2 disposto dal successivo art. 20 di detta legge, procedere alla nomina di un commissario straordinario con l'incarico di indire la elezione del consiglio nazionale dei geologi e dei membri elettivi della commissione centrale;

Visti gli articoli 18 e 20 della legge succitata;

Decreta:

Il dott. Rolando Gandolfi, geologo libero professionista, domiciliato in Roma, largo di Torre Argentina, n. 11/26, è nominato commissario straordinario con l'incarico di indire, entro novanta giorni dalla data di comunicazione del presente decreto, la elezione del consiglio nazionale dei geologi e dei membri elettivi della commissione centrale.

Roma, addì 11 giugno 1968

Il Ministro: REALE

(6128)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1968.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, con sede in Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, concernente l'istituzione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° febbraio 1960, n. 151, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, con sede in Ancona e ne ha approvato lo statuto;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 11 dicembre 1964, con cui l'avv. Pietro Delle Fave ed il dott. Giulio De Grazia sono stati nominati, rispettivamente, sindaco effettivo con funzioni di presidente e sindaco supplente dell'istituto suddetto per un triennio, in rappresentanza del tesoro;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'istituto medesimo, in rappresentanza del tesoro, per il triennio 1968-1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Pietro Delle Fave ed il dott. Giulio De Grazia sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo, con funzioni di presidente e sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, con sede in Ancona, in rappresentanza del tesoro.

I predetti dureranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1968

Il Ministro: COLOMBO

(6081)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1968.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, concernente l'istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 20 del vigente statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1966 con cui il dott. Giuseppe Forti ed il dott. Giulio De Grazia sono stati confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente del suddetto istituto, per il biennio 1966/1967, in rappresentanza del tesoro;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del detto istituto per il biennio 1968/1969, in rappresentanza del tesoro;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Forti ed il dott. Giulio De Grazia sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agraria per la Toscana, con sede in Firenze, in rappresentanza del tesoro, per il biennio 1968/1969.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1968

Il Ministro: COLOMBO

(6082)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1968.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, concernente l'istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto lo statuto dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna - già sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne - approvato con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967;

Visto l'art. 22 del predetto statuto relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio dei sindaci;

Visto il decreto in data 9 luglio 1966, con il quale il dott. Renzo Miconi e il geom. Luciano Ugolini sono stati confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente, in rappresentanza del tesoro, del predetto ente, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1967;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, in rappresentanza del tesoro per il prossimo triennio;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Renzo Miconi e il geom. Luciano Ugolini sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna - ente di diritto pubblico con sede in Bologna - in rappresentanza del tesoro.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1968

Il Ministro: COLOMBO

(6085)

DECRETO PREFETTIZIO 9 maggio 1968.

Nomina dei componenti del consiglio provinciale di sanità di Verona.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei componenti il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1970;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Per il triennio 1968-1970 sono nominati componenti del consiglio provinciale di sanità i signori:

il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del tribunale civile e penale di Verona;
l'ingegnere capo del genio civile;
il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'ispettorato del lavoro;

il maggior generale medico Silvio Vedovato;
l'ufficiale sanitario del comune di Verona;
Bedeschi dott. Michele, medico condotto;
il direttore della sezione medico micrografica del lavoratorio provinciale di igiene e profilassi;
il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
Rossi avv. Giambattista, presidente dell'amministrazione degli istituti ospitalieri di Verona;
Rizzotti prof. Giovanni, sovraintendente sanitario degli istituti ospitalieri di Verona;
Poppi prof. dott. Arrigo, primario medico dell'ospedale civile di Verona;
Tantini prof. dott. Emanuele, primario chirurgo dell'ospedale civile di Verona;
Annibali dott. Lodovico, dottore in medicina e chirurgia;
Pasoli dott. Enzo, dottore in medicina e chirurgia;
Mengoli prof. Vittorio, dottore specialista in pediatria;
Avrese avv. Vittorio, esperto in materia amministrativa;
Delaini dott. ing. Luigi, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;
Bianchi dott. ing. Alberto, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;
Mecca prof. Mario, rappresentante dell'ordine dei medici;
Bastogi dott. Mario, rappresentante dell'ordine dei veterinari;
Carraroli dott. Guglielmo, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;
Rigotti Garabelli Alda, rappresentante del collegio delle ostetriche;
Tixi Corona Emma, rappresentante del collegio delle A.S.V. infermiere professionali e vigilatrici dell'infanzia;
Migliorini dott. Renato, rappresentante dell'INPS;
Castellazzo dott. Mario, rappresentante dell'INAIL;
Napolitano dott. Giuseppe, rappresentante dell'INAM.

Le mansioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Luigi Sollecchia, funzionario direttivo del Ministero della sanità.

Verona, addì 9 maggio 1968

Il prefetto: CERUTTI

(6047)

DECRETO PREFETTIZIO 18 *giugno* 1968.

Ricostituzione del consiglio provinciale di sanità di Ancona.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto n. 22/16/3 Gab. in data 27 gennaio 1965, con il quale fu proceduto alla nomina del consiglio provinciale di sanità per la provincia di Ancona;

Considerato che detto consiglio ha compiuto il prescritto triennio di carica e che occorre, pertanto, procedere alla sua ricostituzione;

Sentito il medico provinciale;

Viste le designazioni in atti degli enti interessati per quanto concerne i componenti non di diritto;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità di Ancona è costituito, per il triennio 1968-1971, come segue:

Presidente:
il prefetto.

Componenti:
il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del tribunale di Ancona;
l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile;
il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'ispettorato del lavoro;
Caldarelli cap. dott. Alberto, ufficiale medico;
Paolucci prof. Salvatore, ufficiale sanitario del comune di Ancona;
Paduano dott. Mario, medico condotto;
il direttore del laboratorio provinciale di igiene e profilassi - sezione medica;
il direttore del laboratorio provinciale di igiene e profilassi - sezione chimica;
Massaccesi prof. Vittorio, presidente del consiglio di amministrazione dell'ospedale civile di Jesi;
Potossi prof. Oreste, direttore sanitario dell'ospedale di Ancona;
Pellegrini prof. Mario, primario medico ospedaliero;
Pricolo prof. Vittorino, primario chirurgo ospedaliero;
Grassia dott. Arcangelo, Di Giuseppe prof. Francesco e Migliori prof. Vittorio, pediatra, dottori in medicina e chirurgia;
Venarucci avv. Patrizio, esperto in materie amministrative;
Podesti dott. ing. Francesco e Sbordoni dott. ingegnere Franco, ingegneri esperti in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;
Fioretti prof. Ferruccio, rappresentante dell'ordine dei medici;
Serantoni dott. Didimo, rappresentante dell'ordine dei veterinari;
Ciardi-Pastorini dott.ssa Malvina, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;
Fallavena Ines, rappresentante del collegio delle ostetriche;
Leonori Zulema, rappresentante del collegio provinciale delle infermiere professionali;
Baldi dott. Amerio, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Baroni dott. Giuseppe, rappresentante dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro;
Galdi dott. Domenico, rappresentante dell'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie.

I suindicati membri del consiglio durano in carica tre anni.

Le funzioni di segretario verranno espletate dal consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità, dottore Domenico Mastroianni.

Ancona, addì 18 giugno 1968

Il prefetto: CAPPUCCIO

(6174)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di virologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma è vacante la cattedra di virologia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6416)

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 3383 del 3 maggio 1968, il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000, disposta in suo favore dal dott. Piero Francesco Larghi, per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi « Dr. Ing. Eugenio Somaini ».

(6092)

Autorizzazione all'Università cattolica « Sacro Cuore » di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 10674/I del 21 febbraio 1966, l'Università cattolica « Sacro Cuore » di Milano, è stata autorizzata ad accettare la donazione di un legato di circa L. 650.000, pari al 20 % della somma di L. 3.256.113, disposto in suo favore dal defunto rev. don Vito Quadrini.

(6093)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di S. Vito dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di S. Vito dello Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.248.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6235)

Autorizzazione al comune di Secinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Secinaro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.546.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6236)

Autorizzazione al comune di Tornimparte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Tornimparte (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.039.632, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6237)

Autorizzazione al comune di Treglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1968, il comune di Treglio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.685.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6238)

Autorizzazione al comune di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1968, il comune di Salerno viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.353.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6244)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Reduci », con sede in Fagnano Castello (Cosenza)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 giugno 1968, l'avv. Ugo Verrina è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Reduci » con sede in Fagnano Castello (Cosenza), costituita per rogito Campolongo in data 14 novembre 1949, rep. 2188 in sostituzione del sig. Umile Fiore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(6195)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa tra operai addetti al lavoro di calce e gesso, con sede in Belforte Chienti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 giugno 1968, il dott. Guerriero Buzzelli è stato nominato liquidatore della società cooperativa tra operai addetti al lavoro di calce e gesso con sede in Belforte Chienti (Macerata) costituita per rogito Valori in data 4 aprile 1950 rep. 4754/2552 in sostituzione dei signori Giovenali Francesco, Filoni Gino e Cingolani Angelo.

(6089)

Scioglimento della società cooperativa di lavoro « La Brindisina », con sede in Brindisi

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 giugno 1968, la società cooperativa di lavoro « La Brindisina » con sede in Brindisi costituita per rogito Importuno in data 30 marzo 1956, rep. 11464, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Gioia Domenico.

(6090)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio successivo, è stato respinto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 17 ottobre 1966 dal dott. Poillucci Andrea, direttore di sezione nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il giudizio complessivo di « ottimo » attribuitogli per l'anno 1965.

(6091)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni costituenti l'appezzamento denominato Isola Santa Lucia in comune di Viadana.

Con decreto 7 maggio 1968, n. 541 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni costituenti l'appezzamento denominato Isola Santa Lucia, segnati nel catasto del comune di Viadana (Mantova) al foglio 7, mappali 23 e 24 e del comune di Motteggiana al foglio 2, mappale 139 e foglio 3, mappale 50 della superficie complessiva di ettari 14.90.40 ed indicati nella planimetria rilasciata il 1° febbraio 1966, in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Mantova; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6087)

Approvazione del piano regolatore del nucleo di industrializzazione della piana di Sibari

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 28 maggio 1968, è stato approvato il piano regolatore del nucleo di industrializzazione della piana di Sibari.

Copia di tale decreto sarà depositata, a libera visione di quanti vi abbiano interesse, nella sede del consorzio del suddetto nucleo di industrializzazione.

(6171)

Nomina del presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cremona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3902 in data 4 giugno 1968, il geom. Luigi Bonezzi è stato nominato presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cremona.

(6088)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA FIRENZE

Approvazione del piano delle zone per lo sviluppo della edilizia economica e popolare e del programma di fabbricazione del comune di Follonica.

Con decreto provveditoriale n. 27695 in data 20 giugno 1968, è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Follonica, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, unitamente al programma di fabbricazione esteso a tutto il territorio comunale.

(6172)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 126

Corso dei cambi del 3 luglio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,10	622 —	622,10	622,20	622,10	—	622,16	622,20	622,30	622,25
$ Can.	578 —	578,25	578,50	578,65	578,20	—	578,65	578,65	578 —	578,25
Fr Sv.	144,86	144,80	144,85	144,865	144,85	—	144,88	144,865	144,86	144,85
Kr. D.	83,09	83,01	83,08	83,045	83,10	—	83,045	83,045	83,09	83,10
Kr. N.	87,17	87,10	87,12	87,125	87,10	—	87,12	87,125	87,17	87,17
Kr Sv.	120,52	120,39	120,40	120,415	120,40	—	120,42	120,415	120,52	120,50
Fol.	171,99	171,91	171,99	171,955	171,90	—	171,97	171,955	171,99	172 —
Fr B.	12,47	12,455	12,4650	12,46125	12,45	—	12,46	12,46125	12,47	12,47
Franco francese	125,20	125,11	125,12	125,165	125,20	—	125,18	125,165	125,20	125,18
Lst.	1482,80	1482,70	1482,40	1483,10	1482,75	—	1482,90	1483,10	1483,60	1483,10
Dm. occ.	155,63	155,57	155,62	155,61	155,60	—	155,60	155,61	155,63	155,62
Scell. Austr.	24,11	24,10	24,1050	24,11	24,02	—	24,1075	24,11	24,11	24,11
Escudo Port.	21,79	21,77	21,81	21,76	21,80	—	21,76	21,76	21,79	21,79
Peseta Sp.	8,93	8,92	8,94	8,9290	8,90	—	8,93	8,9290	8,93	8,93

Media dei titoli del 3 luglio 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	105,20
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	92,85
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 luglio 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,18
1 Dollaro canadese	578,65
1 Franco svizzero	144,872
1 Corona danese	83,045
1 Corona norvegese	87,122
1 Corona svedese	120,417
1 Fiorino olandese	171,962
1 Franco belga	12,461
1 Franco francese	125,172
1 Lira sterlina	1483 —
1 Marco germanico	155,605
1 Scellino austriaco	24,109
1 Escudo Port.	21,76
1 Peseta Sp.	8,929

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 9 gennaio 1967 al 15 gennaio 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	425	425	zero	425	4.003	4.113
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	24.591	22.769	18.340	24.591	25.050	41.559
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.359	7.993	1.664	7.359	5.308	14.921
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	7.528	6.181	1.992	7.528	7.737	20.859
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.978	6.156	1.727	7.978	8.437	23.434
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	8.518	6.126	1.409	8.518	9.277	26.524
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.788	6.111	1.250	8.788	9.697	28.069
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	9.058	6.096	1.250	9.058	10.117	29.614
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	10.228	6.031	1.250	10.228	11.937	36.309
	24	8. superiore al 43 %	12.748	5.891	1.250	12.748	15.857	50.729
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.278	4.931	742	6.278	6.487	17.109
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	6.728	4.906	477	6.728	7.187	19.684
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.268	4.876	159	7.268	8.027	22.774
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	7.538	4.861	zero	7.538	8.447	24.319
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	7.808	4.846	zero	7.808	8.867	25.864
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	8.978	4.781	zero	8.978	10.687	32.559
	35	7. superiore al 43 %	11.498	4.641	zero	11.498	14.607	46.979

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	6.743	414	6.109	4.058	11.171
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	4.297	10.305	2.554	9.266	7.097	24.541
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	34.444
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	58.554
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr. o meno (*d*)	22.386	20.780	22.551	22.386	22.931	36.466
	48	b. altri	24.591	22.769	18.340	24.591	25.050	41.559
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	6.278 (*g*)	4.931 (*g*)	742 (*g*)	6.278 (*g*)	6.487 (*g*)	17.109 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	6.728 (*g*)	4.906 (*g*)	477 (*g*)	6.728 (*g*)	7.187 (*g*)	19.684 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	7.268 (*g*)	4.876 (*g*)	159 (*g*)	7.268 (*g*)	8.027 (*g*)	22.774 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	7.538 (*g*)	4.861 (*g*)	zero (*g*)	7.538 (*g*)	8.447 (*g*)	24.319 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	7.808 (*g*)	4.846 (*g*)	zero (*g*)	7.808 (*g*)	8.867 (*g*)	25.864 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	8.978 (*g*)	4.781 (*g*)	zero (*g*)	8.978 (*g*)	10.687 (*g*)	32.559 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	11.498 (*g*)	4.641 (*g*)	zero (*g*)	11.498 (*g*)	14 607 (*g*)	46.979 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*) . .	6.109 (*g*)	6.743 (*g*)	414 (*g*)	6.109 (*g*)	4.058 (*g*)	11.171 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 % .	4.398	4.710	4.668	4.393	12.647	27.625
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	37.569
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	61.679

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. Burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	82.664 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	68.887 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	68.887 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg.	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	2	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	15.610
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	15.610
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	15.610
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	6.922 (*l*)	zero	zero	6.922
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	14.782 (*l*)	zero	14.782 (*l*)	14.782
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	14.782
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	2.186	10.658	zero	2.186	1.991 (*i*)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	9.749	zero	zero	5.760 (*i*)	22.155
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.235	zero	zero	zero (*i*)	15.648

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.913	9.171	2.913	2.913	3.856 (*i*)	18.473
	80 84	II. altri	2.913	9.171	2.913	2.913	3.856 (*i*)	31.738
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso di prodotto puro . . .	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.431
	04	II. altri	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.431

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr.;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 500 gr. e 1000 gr.;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l'Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto di peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un'importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(7409)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 16 gennaio 1967 al 22 gennaio 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	425	425	zero	425	4.003	4.113
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	24.591	22.769	18.340	24.591	25.050	41.559
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	7.678	7.993	1.664	7.678	5.308	14.921
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	7.628	6.181	1.992	7.628	7.737	20.859
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.568	6.156	1.727	7.568	8.437	23.434
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.538	6.126	1.409	7.538	9.277	26.524
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	7.508	6.111	1.250	7.508	9.697	28.069
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	7.378	6.096	1.250	7.378	10.117	29.614
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	7.098	6.031	1.250	7.098	11.937	36.309
	24	8. superiore al 43 %	12.748	5.891	1.250	12.748	15.857	50.729
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . .	8.928	4.931	742	8.928	6.487	17.109
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . .	8.878	4.906	477	8.878	7.187	19.684
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	8.818	4.876	159	8.818	8.027	22.774
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.788	4.861	zero	8.788	8.447	24.319
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.758	4.846	zero	8.758	8.867	25.864
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	8.628	4.781	zero	8.628	10.687	32.559
	35	7. superiore al 43 %	8.348	4.641	zero	8.348	14.607	46.979

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	6.743	414	6.109	4.058	11.171
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	4.297	10.305	2.554	9.266	7.097	24.541
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	34.444
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	58.554
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	22.386	20.780	22.551	22.386	22.931	36.466
	48	b. altri	24.591	22.769	18.340	24.591	25.050	41.559
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.928 (*g*)	4.931 (*g*)	742 (*g*)	8.928 (*g*)	6.487 (*g*)	17.109 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.878 (*g*)	4.906 (*g*)	477 (*g*)	8.878 (*g*)	7.187 (*g*)	19.684 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	8.818 (*g*)	4.876 (*g*)	159 (*g*)	8.818 (*g*)	8.027 (*g*)	22.774 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.788 (*g*)	4.861 (*g*)	zero (*g*)	8.788 (*g*)	8.447 (*g*)	24.319 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.758 (*g*)	4.846 (*g*)	zero (*g*)	8.758 (*g*)	8.867 (*g*)	25.864 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	8.628 (*g*)	4.781 (*g*)	zero (*g*)	8.628 (*g*)	10.687 (*g*)	32.559 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	8.348 (*g*)	4.641 (*g*)	zero (*g*)	8.348 (*g*)	14.607 (*g*)	46.979 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.109 (*g*)	6.743 (*g*)	414 (*g*)	6.109 (*g*)	4.058 (*g*)	11.171 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	27.625
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	37.569
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	61.679

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. Burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero(*h*)(*i*)	82.664 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero(*h*)(*i*)	68.887 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero(*h*)(*i*)	68.887 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	15.610
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	15.610
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	15.610
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	6.922 (*l*)	zero	zero	6.922
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	14.782 (*l*)	zero	14.782 (*l*)	14.782
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	14.782
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	2.186	10.658	zero	2.186	1.991 (*i*)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	9.749	zero	zero	5.760 (*i*)	22.155
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.235	zero	zero	zero (*i*)	15.648

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.913	9.171	2.913	2.913	3.856 (*i*)	18.473
	80 84	II. altri	2.913	9.171	2.913	2.913	3.856 (*i*)	31.738
17.02-	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99% o più, in peso di prodotto puro . . .	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.431
	04	II. altri	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.431

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr.;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 500 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l'Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un'importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = Pb \times \frac{Cl}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio e scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(7750)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a quarantanove posti di allievo sottufficiale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1966, registro n. 7 Interno, foglio n. 352, con il quale, a norma dell'art. 29 comma *b*) della citata legge n. 469 è stato bandito un concorso per esami a centosedici posti di allievo sottufficiale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1968, registro n. 7 Interno, foglio numero 328, con il quale sono stati ripartiti i posti rimasti vacanti dopo l'espletamento del pubblico concorso per esami a centodiciotto posti di allievo sottufficiale permanente bandito con decreto ministeriale 10 gennaio 1964;

Visto l'art. 29, comma *a*) della richiamata legge n. 469;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la legge 18 marzo 1958, n. 228 e la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recanti norme sulle documentazioni e sulle legalizzazioni di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del detto testo unico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a quarantanove posti di allievo sottufficiale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ripartiti come segue:

quindici posti per meccanici riparatori di automezzi;
dieci posti per muratori;
sette posti per elettrauto;
sette posti per montatori e riparatori radio;
sette posti per carpentieri in legno;
tre posti per montatori e riparatori di strumentazioni elettroniche per misure nucleari.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) titolo di studio minimo di istruzione secondaria di primo grado;

B) comprovare di essere maestro d'arte, capo tecnico o operaio specializzato;

C) età che, all'atto del bando, non deve essere inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 37 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto-legge 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1) e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 39 anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) del precedente n. 1) decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggiore limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui allo art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto d'impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti degli orfani per causa di guerra o di servizio e degli orfani dei caduti sul lavoro;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

b) dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 marzo 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

In relazione a quanto previsto nei numeri 7) ed 8) non potrà conseguire la nomina chi abbia compiuto i 55 anni, dato che tale età è prevista dall'articolo unico della legge 2 marzo 1963, n. 364, per il collocamento a riposo dei vice brigadieri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

D) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

E) godimento dei diritti politici;

F) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

G) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile nonchè appartenere a famiglia avente gli stessi requisiti. Questi occorrono, quando il candidato sia coniugato, anche per la moglie e per la sua famiglia;

H) statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,80;

I) la piena incondizionata idoneità psicofisica, anche in relazione ai precedenti del candidato, dei suoi ascendenti e dei suoi collaterali.

I requisiti di cui alle lettere *H*) ed *I*) saranno accertati dalla commissione medica di cui all'art. 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, prima dell'inizio delle prove scritte.

I concorrenti, inoltre, verranno sottoposti ad un esame psicotecnico inteso ad accertare la loro idoneità alle esigenze dei servizi antincendi.

Non possono partecipare al concorso:

gli esclusi dall'elettorato attivo politico ed i minorenni per i quali sussista una delle cause di preclusione dal suddetto elettorato;

coloro che hanno cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria o dalla rafferma nelle forze armate dello Stato in seguito a condanne o per sanzioni disciplinari;

i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere presentate, o dovranno pervenire, alla prefettura della provincia in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alle domande dovrà essere allegato un certificato in bollo comprovante che il candidato è in possesso della qualifica di maestro d'arte, capo tecnico o operaio specializzato.

Le prefetture, provveduto ove occorra, a far regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile, man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno di arrivo.

Il personale non di ruolo, gli impiegati di ruolo e i salariati delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti alla lettera *C*) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età:

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

la specialità di mestiere per la quale intendano concorrere;

il possesso almeno della patente di tipo *B* con la specifica indicazione degli estremi del rilascio (numero e data), per coloro che concorrono a posti di meccanici riparatori di automezzi;

gli eventuali servizi prestati come impiegati o salariati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti richiesti per essere ammessi al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso medesimo.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, a norma dell'art. 32 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte 1ª, titolo 1°, capo 2° del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del titolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, in quanto compatibili.

Le prove del concorso consistono:

a) in una prova scritta di italiano, consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale che dimostri la capacità dei candidati di saper esprimere le loro idee con ordine logico e in forma semplice, chiara e corretta;

b) in una prova scritta di aritmetica e geometria sulle quattro operazioni, sui numeri interi e frazionari, sulle figure piane e sui solidi, sulle misure di superficie e sui volumi;

c) in una prova pratica consistente nella costruzione di un capo d'opera o in un esperimento pratico, a seconda della specialità di mestiere per la quale il candidato concorra, per come risulta dai seguenti profili:

i meccanici riparatori di automezzi: dovranno essere in grado di rilevare e localizzare qualunque guasto o irregolarità derivanti da usura o da altre cause interne od esterne, riguardanti: il motore, la trasmissione e le strutture portanti e accessorie degli autoveicoli dotati di motore a carburazione e ad iniezione. Inoltre devono eseguire le relative riparazioni o ricambi necessari;

i muratori: devono realizzare, dato il disegno, murature rette o centinate di qualsiasi tipo e con materiali diversi nonchè i relativi intonaci. Inoltre devono mettere in opera soglie, rivestimenti, travi ed infissi e procedere all'armatura e al getto di semplicissimi elementi in calcestruzzo armato;

gli elettricisti per automezzi (elettrauto): devono rilevare, localizzare e riparare qualunque guasto o irregolarità inerente agli equipaggiamenti elettrici di autoveicoli. In particolare, devono saper interpretare gli schemi e i piani dei circuiti; devono localizzare i difetti di funzionamento delle varie apparecchiature di bordo mediante strumenti di controllo; devono saper smontare, verificare e provvedere alla riparazione o sostituzione degli elementi guasti nonchè rimontarli. Infine devono provvedere all'ordinaria manutenzione della batteria e all'eventuale sostituzione degli elementi guasti;

i carpentieri in legno: devono eseguire tutti i lavori in legno attinenti ai fabbricati. In particolare: esecuzione e posa in opera di solai in legno, puntellature, tetti, centine, armature provvisorie e casseri per le costruzioni in cemento armato, ecc. ecc.;

i montatori e riparatori radio: devono montare o riparare apparecchi radio e televisivi in base a schemi o altre istruzioni. In particolare devono controllare e tarare i circuiti televisivi (audio e video); interpretare schemi e altre istruzioni; scegliere, secondo le prescrizioni, i vari elementi costituenti gli apparecchi e montarli sui telai predisposti; inoltre realizzare i circuiti video e audio; verificare, collaudare e mettere a punto gli apparecchi nel loro complesso e nei singoli gruppi componenti. Infine devono ricercare i guasti con l'impiego degli appositi strumenti di controllo e ripararli sostituendo le parti difettose e rimettendo a punto l'apparecchio;

i montatori e riparatori di strumentazioni elettroniche per misure nucleari: devono, in base a schemi o altre istruzioni, saper montare e riparare i circuiti relativi a misure effettuate nel campo nucleare. In particolare devono essere in grado di smontare e, localizzato e riparato il guasto, rimontare l'apparecchiatura danneggiata. Devono inoltre saper usare gli strumenti di controllo e di taratura ed eseguire le relative operazioni per la messa a punto delle varie apparecchiature elettroniche sia singolarmente sia nel loro complesso;

d) in una prova orale sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e pratica, nonchè su nozioni elementari di fisica e di chimica;

e) in una prova ginnico-sportiva consistente nell'esecuzione di esercizi dai quali possa desumersi l'attitudine ginnica dei candidati.

Art. 7.

Le prove di esame saranno effettuate presso le scuole centrali antincendi.

Per sostenere tali prove i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: fotografia recente autenticata dal sindaco o dal notaio, libretto ferroviario personale, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, tessera di riconoscimento rilasciata agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o alle forze armate.

Con successivo decreto saranno fissate le date per le prove scritte di esame, nonchè per la prova pratica.

Art. 8.

Ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova di esame. Le votazioni delle singole prove saranno ridotte in decimi. I concorrenti, per essere ammessi alle prove orali e ginnica, devono aver riportato nelle prove scritte e nella prova pratica almeno sei decimi; per essere inclusi in graduatoria dovranno riportare in ciascuna prova di esame non meno di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti, (dopo la riduzione in decimi), riportati in tutte le prescritte prove di esame.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica, alla prova orale e ginnica, la commissione esaminatrice forma lo elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo delle scuole centrali antincendi.

Art. 10.

I candidati che avranno superato la prova pratica e quella orale e ginnica dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile, entro il termine perentorio di 15 giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente articolo 9 i documenti indicati nel successivo art. 11 comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 10 sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) orfano di guerra o di caduto per fatti di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

3) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio;

4) orfano di caduto sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

5) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

6) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

7) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

8) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido;

9) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

10) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137; attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 ed al primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319; attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

11) ex dipendente o dipendente dell'amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

12) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

13) gli orfani dei vigili del fuoco: apposita attestazione rilasciata dall'Istituto nazionale orfani dei vigili del fuoco che documenti tale loro qualifica;

14) coloro che abbiano prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913: una dichiarazione rilasciata dai comandi provinciali dei vigili del fuoco che hanno provveduto alla restituzione all'Esercito per fine ferma che attesti tale loro qualifica;

15) i vigili volontari: una attestazione rilasciata dai comandi provinciali di appartenenza;

16) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 12.

La graduatoria per ciascuna delle specialità di mestiere tra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Le graduatorie stabilite in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato, tenuto conto delle preferenze di legge, vengono approvate con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei per ciascuna specialità di mestiere è pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile, nel termine perentorio di 30 giorni a datare dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° e non abbia superato il 32° anno di età; i concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalla lettera *C*) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli di preferenza o di precedenza, a termini del precedente art. 11;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato debitamente vidimato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

6) titolo di studio originale o copia autenticata dello stesso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia dello stato di servizio civile autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato. Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziario, purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di P. S.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 14 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrano di essere impiegati di ruolo o salariati dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 14.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 16.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Art. 17.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi sottufficiali permanenti e comandati a frequentare presso le scuole centrali antincendi un corso a carattere teorico pratico di addestramento professionale della durata di un anno sui programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.

Al termine dei primi sei mesi di corso gli allievi sottufficiali verranno sottoposti ad esame presso le scuole per ottenere il passaggio al secondo corso.

Gli allievi che abbiano superato gli esami per l'ammissione al secondo corso di istruzione saranno avviati ai comandi provinciali per un periodo di giorni 90 per assolvere funzioni di vice brigadiere. Lo ispettore comandante provinciale, al termine dei tre mesi di permanenza, esprimerà il proprio motivato parere circa l'idoneità dell'allievo.

Terminato l'esperimento, gli allievi rientreranno alle scuole per il completamento del corso.

Al termine del corso gli allievi saranno sottoposti ad esami finali da parte delle apposite commissioni di cui all'art. 32 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Gli esami finali comprendono prove scritte e pratiche sulle materie previste dal regolamento delle scuole.

La graduatoria degli allievi sottufficiali permanenti risultati idonei negli esami finali verrà comunicata al Ministero che provvederà alla loro nomina a vice brigadiere permanente ed alla conseguente iscrizione nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso.

Gli allievi che non abbiano superato gli esami per la promozione al secondo corso di istruzione potranno essere ammessi a ripetere il corso per non più di una volta.

Al termine del primo corso la commissione esaminatrice dovrà pronunciarsi sulla idoneità del giovane a ripetere il corso oppure sulla sua idoneità a continuare il servizio nel Corpo dei vigili del fuoco.

Coloro che non saranno giudicati neppure idonei al conseguimento della nomina a vigile saranno dimessi, mentre gli altri, a domanda, potranno conseguire la nomina a vigile permanente.

Gli allievi che al termine del secondo corso non saranno giudicati idonei al grado di vice brigadiere potranno essere ammessi a ripetere il secondo corso per una sola volta e, qualora non fossero dichiarati per la seconda volta idonei, potranno, a domanda, conseguire la nomina a vigile permanente.

Art. 18.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto, il direttore generale della protezione civile, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 aprile 1968

p. *Il Ministro:* MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1968
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 191

(5578)

Concorso pubblico per esami a trecentonovanta posti di allievo vigile del fuoco permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del detto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228 nonchè la legge 4 gennaio 1968, n. 15 recanti norme sulle documentazioni e sulle legalizzazioni di firme;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, contenente le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo Nazionale VV. F.;

Accertato che nell'organico del Corpo Nazionale VV. F. esistono, alla data del 15 gennaio 1968, n. 390 vacanze;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a trecentonovanta posti di allievo vigile permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella *A*) annessa alla legge 13 maggio 1961, n. 469, ripartiti come segue:

novantacinque posti per autista;
trenta posti per aggiustatori meccanici, tornitori, fresatori;
quaranta posti per carrozzieri di automezzi (battilamiera, saldatore, verniciatore a spruzzo);
trentacinque posti per falegnami e carpentieri in legno;
quaranta posti per elettrauto ed elettricisti;
quarantacinque posti per muratori;
settanta posti per motoristi e motopompisti riparatori;
quindici posti per idraulici impiantisti;
sei posti per radio-riparatori;
otto posti per pittori e verniciatori per opere edili;
sei posti per disegnatori.

I candidati che concorrono per il mestiere di « autista » devono essere in possesso della patente *C-E, D. D-E* ovvero patente di 3ª e 4ª cvategoria per la guida di autoveicoli targati VV.F.; quelli che concorrono per il mestiere di « carrozziere di automezzi », « elettrauto » o « motoristi e motopompisti riparatori » devono essere in possesso della patente C ovvero della patente di 2ª categoria per la guida di autoveicoli targati VV.F.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) l'età che non deve essere inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 25, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 28.

In merito alle elevazioni del limite di età, si precisa quanto segue:

1) il limite massimo dei 25 anni è elevato ad anni 28:

per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo delle amministrazioni statali anche se in servizio in prova o che siano salariati, nonchè per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

per i cittadini deportati dal nemico durante l'ultima guerra;

per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448. Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

per i profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

per gli orfani di guerra e gli orfani di caduti per causa di servizio di cui all'art. 6 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

2) il limite massimo di 25 anni è, altresì, elevato:

a) di due anni, nei confronti degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè complessivamente non si superino gli anni 28;

3) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile, nonchè appartenere a famiglia avente gli stessi requisiti. Questi occorrono, quando il candidato sia coniugato, anche per la moglie e per la sua famiglia;

4) la statura non inferiore a mt. 1,65 e non superiore a mt. 1,80;

5) la piena incondizionata idoneità psico-fisica, anche in relazione ai precedenti del candidato, dei suoi ascendenti e dei suoi collaterali.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) saranno accertati dalla commissione medica di cui all'art. 21 della legge 13 maggio 1961, n 469, prima dell'inizio della prova scritta.

I concorrenti inoltre verranno sottoposti ad un esame psicotecnico inteso ad accertare la loro idoneità alle esigenze dei servizi antincendi;

6) la licenza di scuola elementare;

7) il possesso almeno della patente *C-E, D, D-E* ovvero della patente di 3ª e 4ª categoria per la guida di autoveicoli targati VV.F. per coloro che concorreno per il mestiere di « autista »; il possesso almeno della patente *C*, ovvero della patente di 2ª categoria per la guida di autoveicoli targati VV.F. per coloro che concorrono per i mestieri di « carrozziere di automezzi », « elettrauto », « motoristi e motopompisti riparatori »;

8) l'esercizio di uno dei mestieri indicati nel presente bando da comprovarsi con appositi certificati. Gli aspiranti non potranno concorrere per più di uno fra i mestieri di cui al precedente art. 1.

Non possono partecipare al concorso:

gli esclusi dall'elettorato attivo politico ed i minorenni per i quali sussista una delle cause di preclusione dal suddetto elettorato;

coloro che hanno cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria o dalla rafferma nelle forze armate dello Stato in seguito a condanna o per sanzioni disciplinari;

i destituti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia il cui candidato risiede, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alle domande dovrà essere alllegato un apposito certificato comprovante l'esercizio del mestiere per il quale il candidato chiede di concorrere.

Per coloro che sono in servizio in qualità di vigile volontario temporaneo il certificato di cui sopra potrà essere rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Le Prefetture, provveduto ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno - *Direzione generale della protezione civile*, man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo.

Il personale non di ruolo, gli impiegati di ruolo e i salariati delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita: gli aspiranti che, pur avendo superato il 25° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2 dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio precisando il luogo e la data del conseguimento;

la specialità di mestiere per la quale intendono concorrere;

il possesso della patente con la specifica indicazione del tipo e degli estremi del rilascio (numero e data) per coloro che concorrono a posti di « autista », «carrozzieri di automezzi », « elettrauto », « motoristi e motopompisti riparatori »;

gli eventuali servizi prestati come impiegati e salariati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal Notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante. *Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo* dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti richiesti per essere ammessi al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso medesimo.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso verrà nominata con successivo decreto e sarà costituita a norma dell'art. 22 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte 1ª, titolo primo, capo secondo del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del titolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, in quanto compatibili.

Le prove del concorso consistono:

a) in una prova scritta, concernente lo svolgimento di un tema narrativo;

b) in una prova pratica, concernente lo svolgimento di un saggio di mestiere o esperimento pratico a seconda della specialità di mestiere per la quale il candidato concorre;

c) in una prova orale, sulle seguenti materie:

1) aritmetica e geometria: le quattro operazioni, nozioni sulle figure piane e sui solidi geometrici;

2) tecnologia: nozioni tecniche sui materiali e le lavorazioni attinenti al mestiere sul quale è stata eseguita la prova pratica;

d) in una prova ginnico-sportiva concernente la esecuzione di esercizi dai quali possa desumersi l'attitudine ginnica dei candidati.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) tessera di riconoscimento rilasciata agli appartenenti al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco o alle forze armate.

Con successivo decreto saranno fissate la data e le sedi per la prova scritta di esame.

Art. 7.

Le prove pratiche, orali e ginniche saranno effettuate presso le scuole centrali antincendi.

Ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova.

Le votazioni delle singole prove saranno ridotte in decimi. I concorrenti per essere ammessi alla prova pratica, orale e ginnica dovranno aver riportato nella prova scritta almeno sei decimi, e per essere inclusi in graduatoria dovranno riportare in ciascuna prova di esame non meno di sei decimi.

Art. 8.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, pratica e ginnica la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo delle scuole centrali antincendi.

Art. 9.

I candidati che nella prova orale, pratica e ginnica abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile, entro il termine perentorio di quindici giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 8 i documenti indicati nel successivo art. 10 comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.
I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 10.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9 sono i seguenti:

1) per gli orfani di guerra o di caduti per fatti di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

2) per gli orfani di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio;

3) per gli orfani di caduto sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

4) per i figli di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

5) per i figli di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata o modello 69-*ter* a nome del padre rilasciato dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido;

6) per i figli di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

7) per i cittadini che furono deportati od internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

8) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi Africani di cui al 1° comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 ed al 1° e 2° comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui ai 2° e 3° comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

9) per gli ex dipendenti o dipendenti dell'amministrazione dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

10) per gli ex dipendenti o dipendenti di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

11) per i candidati orfani dei vigili del fuoco provenienti dall'Istituto nazionale orfani vigili del fuoco: attestazione rilasciata dal predetto istituto comprovante tale loro qualifica;

12) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913: una dichiarazione rilasciata dal comando provinciale vigili del fuoco che ha provveduto alla loro restituzione all'Esercito per fine ferma che attesti tale loro qualifica; i vigili volontari dovranno presentare un'attestazione dei comandi provinciali di appartenenza;

13) per i coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.
La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolari avvisi, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 11.

La votazione complessiva degli esami del concorso è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportati in tutte le prescritte prove di esame.
La graduatoria per ciascuna delle specialità di mestiere tra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso sarà formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.
Le graduatorie stabilite in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) vengono approvate con decreto ministeriale.
Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei per ciascuna delle specialità di mestiere sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile, nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso non abbia superato il 25° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 25° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dello art. 2 del presente decreto, dovranno produrre documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 10;

2) certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) titolo di studio originale in bollo o copia autenticata su carta da bollo;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato debitamente vidimato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Detti documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo, autenticata dai superiori gerarchici Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione;

8) dichiarazione in bollo della Prefettura dalla quale risulti il possesso della patente con la specifica indicazione del tipo e degli estremi del rilascio (numero e data) per coloro che concorrono a posti di « autista », « carrozziere di automezzi », « elettrauto », « motoristi e motopompisti riparatori ».

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati e qualità personali concernenti la stessa persona possono essere contenute in un unico documento.

Art 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 13 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o i salariati in servizio presso le amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 5 e 7) dell'art. 13.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal Sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3 e 4), purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi vigili permanenti e comandati a frequentare presso le scuole centrali antincendi un corso a carattere militare teorico-pratico di addestramento professionale della durata di almeno sei mesi, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguiranno la nomina a vigile permanente e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso.

Gli allievi vigili non riconosciuti idonei verranno esonerati dal servizio.

Il Ministro per l'interno potrà disporre che tali allievi siano ammessi a ripetere il successivo corso, dopo il quale, se ancora non riconosciuti idonei, saranno esonerati dal servizio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il direttore generale della protezione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1968
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 77

(5579)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di analisi matematica nel personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale civile della Amministrazione aeronautica;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente lo ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, che reca le norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248, riguardante il trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, contenente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incarichi di insegnamento presso le dette accademie;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1966, riguardante la delega di firma agli onorevoli Sottosegretari di Stato per la difesa;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250, riguardante l'abolizione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina;

Ritenuta la necessità, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno dei professori dell'Accademia aeronautica in relazione alle accertate esigenze del servizio, di bandire un concorso ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di analisi matematica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di « Analisi matematica ».

Il concorso è per titoli. E' tuttavia in facoltà della commissione giudicatrice di richiedere ai concorrenti una prova di attitudine didattica da effettuarsi prima dell'esame dei titoli.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) essere forniti di laurea universitaria;

c) avere compiuto il 18° anno di età;

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale ed indicante esattamente le generalità dell'aspirante, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - XI divisione) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il predetto termine ha carattere di perentorietà, per cui la sua inosservanza determinerà l'inaccoglibilità della domanda anche se questa fosse stata presentata in tempo utile allo ufficio postale.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di invalidità della domanda stessa:

1) il luogo e la data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. In caso contrario dovranno indicare le condanne subite ed i procedimenti penali in corso;

5) il titolo di studio, l'Università o l'Istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica amministrazione,

o, in caso diverso,

7-*a*) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno, altresì, indicare:

a) il preciso recapito, il comune di attuale residenza ed i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovano alle armi dovranno, altresì, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso che le comunicazioni vadano disperse in conseguenza di inesatte indicazioni o di mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) se impiegati dello Stato di ruolo o non di ruolo: l'amministrazione, la carriera e la qualifica ovvero la categoria e la qualifica d'appartenenza.

Nella domanda dovranno altresì essere elencati i documenti allegati (cfr. il successivo art. 4).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità scolastica e vistato dal rettore dell'università, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole prove di esame ed il voto riportato nell'esame di laurea;

2) un foglio di notizie, in sei esemplari, sull'attività scientifica e sulla carriera didattica svolte;

3) tutti i documenti attestanti eventuali servizi praticati precedentemente all'insegnamento. Sarà considerato titolo preferenziale l'aver insegnato presso l'Accademia aeronautica;

4) copia, in bollo, di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione, dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica amministrazione.

Gli impiegati non di ruolo sono tenuti a presentare apposito certificato, in carta da bollo, da rilasciarsi dall'amministrazione cui appartengono, dal quale risulti la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonchè i giudizi espressi dalle autorità gerarchiche sul servizio stesso;

5) il documento o i documenti attestanti qualsiasi titolo (lauree, diplomi, abilitazioni) che siano ritenuti utili ai fini del concorso.

Le eventuali pubblicazioni che i concorrenti ritengono di dover produrre dovranno pervenire (in cinque copie) al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione delle domande.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e nome del candidato.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello per la pubblica istruzione, ed è così composta:

un generale dell'Arma aeronautica, presidente;

il comandante dell'Accademia aeronautica, membro;

tre professori scelti tra i professori di ruolo dell'Accademia aeronautica o tra i professori ordinari di Università e di Istituti universitari dello Stato, insegnanti della materia messa a concorso o di materie affini, membri;

un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa dell'Aeronautica con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario senza voto.

Art. 6.

I lavori della commissione giudicatrice procederanno in conformità dell'art. 6 del regio decreto del 31 marzo 1941, n. 687, concernente il personale civile insegnante e di gabinetto della Accademia aeronautica.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati idonei, che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI) i documenti attestanti il possesso di tali titoli entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale di invito.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno in carta da bollo la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 127 del Giornale militare ufficiale 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 nonchè della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi in dipendenza delle guerre oppure della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate riportando per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità e semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalla autorità competente;

f) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria

di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) i mutilati e gli invalidi civili dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili;

h) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

i) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

l) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata rilasciato ai sensi e per gli effetti dello art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 1428;

m) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

p) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica mediante certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

q) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio o sul lavoro dimostreranno la loro qualità mediante certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi (sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra);

u) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

v) i profughi dalla Libia, dall'Etiopia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare la relativa attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

y) coloro che abbiano prestato o prestino a qualunque titolo servizio nelle amministrazioni dello Stato (compresa quella della Difesa) dovranno (semprechè già non lo abbiano fatto ai sensi del precedente art. 4, n. 4, nel qual caso dovranno esplicitamente dichiararlo) esibire - ove si tratti di servizio di ruolo - una copia integrale autenticata dello stato matricolare, in bollo, rilasciata dall'amministrazione d'appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione e contenente, fra l'altro, l'indicazione dei giudizi complessivi riportati: ovvero - ove trattisi di servizio non di ruolo - un certificato su carta legale rilasciato dall'amministrazione d'appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione, da cui risultino la categoria o la qualifica inerente al servizio civile non di ruolo, la data di inizio, la continuità e la natura del servizio stesso, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma nonchè i giudizi complessivi riportati;

z) coloro che, nella qualità di impiegati civili di ruolo delle amministrazioni statali, abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 dovranno esibire un certificato in carta legale rilasciato dall'amministrazione competente e contenente il punteggio conseguito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento.

Il nominativo del vincitore ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Per i viaggi che i concorrenti debbano eventualmente compiere presso la sede degli esami, ove chiamati alla prova attitudinaria di cui all'art. 1, non compete alcun rimborso spese.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro il termine perentorio - a pena di decadenza di quaranta giorni dalla data di comunicazione che verrà loro fatta al recapito di cui al precedente art. 3, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, in base alle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) diploma di laurea, o copia autentica del medesimo;

6) certificato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato da un medico militare oppure dal medico provinciale o dallo ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio e che è stato eseguito l'accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli invalidi per causa di servizio e del lavoro, nonchè gli invalidi civili dovranno, invece, produrre un certificato rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza, che contenga l'indicazione della natura e del grado dell'invalidità, con la dichiarazione che le loro condizioni fisiche li rendono idonei a

coprire l'impiego al quale aspirano e non sono tali da riuscire pregiudizievoli alla salute ed incolumità dei colleghi di lavoro ed alla sicurezza degli impianti;

7) documento militare (per i soli candidati di sesso maschile).

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

D) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della loro presentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato di sana e robusta costituzione fisica.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che siano in servizio, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili o di operai di ruolo, sono tenuti a far pervenire, entro lo stesso termine - avente carattere di perentorietà - di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio (secondo le modalità di cui al precedente n. 5) del presente articolo);

2) certificato medico (secondo le modalità di cui al precedente n. 6) del presente articolo);

3) copia integrale autenticata dello stato matricolare in bollo rilasciato dall'amministrazione d'appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione e contenente, tra l'altro, l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato almeno nell'ultimo triennio.

Non si richiede la presentazione di tale documento da parte di chi lo abbia già validamente presentato ad altro titolo nello stesso concorso purchè di tale circostanza il candidato faccia esplicita menzione.

I concorrenti che si trovino alle armi in servizio permanente o in servizio di leva (ufficiali, sottufficiali o militari di truppa) e quelli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri possono presentare soltanto i seguenti documenti entro lo stesso perentorio termine di cui al primo comma del presente articolo:

1) titolo di studio (secondo le modalità di cui al precedente n. 5) del presente articolo);

2) estratto dell'atto di nascita (secondo le modalità di cui al precedente n. 1) del presente articolo);

3) certificato generale del casellario giudiziale (secondo le modalità di cui al precedente n. 4) del presente articolo);

4) un certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente già presentati all'amministrazione o ad altri uffici pubblici nonchè ad atti ivi esistenti, tranne che si tratti di profughi dai territori di confine i quali, nel caso, sono, però, tenuti ad indicare l'autorità che ha rilasciato e gli uffici presso cui sono depositati i documenti ai quali vien fatto riferimento.

Art 11.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre il vincitore a visita medica di controllo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso, in quanto sarà risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti, verrà nominato, con decreto del Ministro per la difesa, professore straordinario dell'Accademia aeronautica ed avrà diritto al trattamento economico previsto, per quel personale docente, dalla legge 9 febbraio 1965, n 248.

Qualora la nomina cada su professore di ruolo di Istituti di istruzione universitaria, questi conserverà il grado e l'anzianità che aveva al momento della nuova nomina.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, nella legge 19 febbraio 1963, n 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1968
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 301.

(5425)

Concorso per titoli per l'ammissione di quindici ufficiali di Stato Maggiore di complemento della marina militare al corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968;

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 247 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di numero quindici ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo, che avrà inizio il 1° settembre 1968 presso una delle Scuole di Volo della Aeronautica militare.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali di Stato Maggiore di complemento, in servizio temporaneo o in congedo illimitato, con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) siano nati in data successiva al 1° settembre 1944;

c) abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un istituto medico legale dell'Aeronautica;

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione - Stato e avanzamento ufficiali, Roma, la domanda (vedasi allegato) in carta legale da L. 400, non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

I candidati nella posizione di congedo illimitato dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso indirizzo. Essi hanno l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni di indirizzo telegraficamente al Ministero della Difesa - Maripers Roma. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta, per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di indirizzo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo, qualora il candidato si trovi in servizio temporaneo, o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, qualora il candidato sia in congedo illimitato; per i dipendenti civili dello Stato è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

l'estratto per riassunto dell'atto di nascita del concorrente in carta legale da L. 400;

il certificato di cittadinanza italiana, per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato, in carta legale da L. 400 di data non anteriore al 1° giugno 1968.

La data di arrivo delle domande è quella che risulta dal bollo di ufficio e non sarà ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione marina militare o presso altre Amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministro può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso di pilotaggio aereo.

Art. 5.

Gli accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2 della durata presumibile di circa tre giorni, saranno effettuati presso uno degli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare, a mezzo di visita medica e di esami funzionali e psicologici.

Contro il loro esito non è ammesso appello.

I concorrenti avviati alle sedi degli Istituti medico-legali per i suddetti accertamenti sanitari fruiranno del trattamento previsto dalle vigenti disposizioni.

Per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo graduato in tre categorie:

1° ottimo - 2° buono - 3° sufficiente.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento legale di riconoscimento, pena la esclusione dal concorso.

Art. 6.

I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno ordinati in una unica graduatoria.

La graduatoria verrà formata da apposita Commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta Commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Essa sarà composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello;

Membri: due ufficiali superiori del Corpo di Stato Maggiore;

Segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Difesa.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato, in relazione:

1) alla classifica ottenuta negli accertamenti fisio-psicologici;

con l'assegnazione di 100 punti per la 1ª categoria (ottimo), 70 punti per la 2ª categoria (buono), 40 punti per la 3ª categoria (sufficiente);

2) alla classifica ottenuta nella nomina a guardiamarina di complemento:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente al valore totale dei punti risultanti dalla graduatoria formata per la nomina ad ufficiale, moltiplicato per il coefficiente 5;

3) agli eventuali altri titoli posseduti:

con l'assegnazione di 1 punto per ogni tre mesi di servizio prestato da ufficiale, fino ad un massimo di 10 punti;

con l'assegnazione, da parte della Commissione giudicatrice del concorso, di un punteggio non superiore a 10, per il complesso della qualità militari e professionali risultante dalla documentazione caratteristica di ciascun candidato.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo n. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 giugno 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti a parità di merito, dovranno far pervenire al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5 Divisione - Stato e avanzamento ufficiali - nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione ministeriale i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

I primi concorrenti nell'ordine della graduatoria, di cui al precedente articolo 6, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori e saranno ammessi al corso di pilotaggio.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi al corso di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio del corso stesso. In tale ferma sono commutate le ferme e rafferme alle quali gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo siano vincolati a termini dell'art. 2-*bis* del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta integrato dall'art. 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, modificato dall'art 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575.

Gli ufficiali che non sottoscriveranno la ferma sessennale, saranno sostituiti da altrettanti candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero della Difesa.

Al termine del corso, agli ufficiali che abbiano superato le prove e gli esami tecnici prescritti, sarà conferito il brevetto di pilota militare. Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il loro rilascio si applicheranno le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968 e della legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro per la Difesa ha facoltà di dimettere dal corso gli ufficiali che per ragioni fisiche e per mancanza di attitudini al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire il corso stesso.

Art. 11.

Gli ufficiali che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio, saranno prosciolti dalla ferma contratta di sei anni con l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

Art. 12.

Al completamento della ferma di anni sei, gli ufficiali di complemento piloti, reclutati a norma del presente bando, saranno collocati in congedo illimitato.

Coloro che avranno compiuto almeno quattro anni della ferma di sei anni, potranno chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa. Sulla domanda deciderà il Ministro per la Difesa, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 13.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedeme articolo 10 avranno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato, per il quale abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione. Il semestre sara considerato come intero, quando sia stato prestato servizio almeno per 3 mesi.

Art. 14.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore.

Art. 15.

Gli ufficiali piloti di complemento saranno impiegati in relazione al tipo di brevetto conseguito presso « Reparti aerei Antisom » o presso « Reparti elicotteri ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1968
Registro n. 18 *Difesa, foglio n.* 179

(Modello di domanda su
carta da bollo da L. 400)

Allegato unico al bando di concorso per titoli per l'ammissione di quindici ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo che avrà inizio il 1° settembre 1968.

Al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione - Stato e Avanzamento ufficiali.
ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . abitante a (1) . . . . (provincia .) via . n. . . chiedo di essere ammesso al corso di pilotaggio per ufficiali di Stato Maggiore di complemento, che avrà inizio il 1° settembre 1968.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:
di essere cittadino italiano;
di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);
di non aver riportato condanne penali (2);
di essere in possesso del seguente titolo di studio . . .
di trovarmi nella seguente posizione militare (3) . . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:
1) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 400;
2) . . . .

. . . lì . . . .

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (4) . .

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo dovranno indicare la loro attuale destinazione di servizio e dovranno inoltrare la presente domanda per il tramite gerarchico.

(4) Firma del segretario comunale del Comune di residenza o di un notaio o del comandante di Corpo se il candidato trovasi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

(6443)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Concorso nazionale per l'esecuzione di un'opera d'arte destinata alla decorazione del fabbricato sede degli Istituti scientifici della Università degli studi di Sassari.

IL RETTORE

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 717;
Vista la legge 3 marzo 1960, n. 327;
Visto che, a' sensi delle predette leggi, per l'esecuzione di un'opera d'arte destinata alla decorazione del fabbricato sede degli Istituti scientifici, sono da utilizzare, sui fondi del piano della scuola, L. 3.315.000;
Considerato che è necessaro bandire, fra artisti italiani, un concorso nazionale per l'esecuzione dell'opera di abbellimento artistico;
Visto il relativo bando di concorso, approvato dal comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche della Sardegna con voto n. 14216 in data 25 novembre 1967;
Vista la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale, fra artisti italiani, per l'esecuzione di un'opera di abbellimento artistico destinata all'edificio sede degli Istituti scientifici dell'Università degli studi di Sassari.

Art. 2.

Il presente decreto, con l'allegato bando di concorso, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, addì 15 febbraio 1968

Il rettore: COSTA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Lavori di costruzione dell'edificio sede degli Istituti scientifici dell'Università degli studi di Sassari - opere artistiche.

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

E' indetto un concorso nazionale fra gli artisti italiani per l'esecuzione di un'opera d'arte destinata alla decorazione del fabbricato sede degli Istituti scientifici dell'Università degli studi di Sassari.

Descrizione dell'opera:

L'opera dovrà consistere in un pannello in ceramica modellato a forte rilievo, smaltato a gran fuoco resistente agli agenti atmosferici per la cui ideazione l'artista è libero di scegliere il soggetto cui l'opera stessa deve ispirarsi.

L'opera dovrà avere una superficie netta di materiale ceramico, non inferiore a metri quadrati quindici e sarà applicata sùlla parete esterna della facciata principale, a sinistra della pensilina d'ingresso.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare tutti gli artisti che abbiano la cittadinanza italiana.

Per partecipare al concorso ogni artista dovrà presentare i seguenti elaborati e documenti:

a) un bozzetto dell'opera nella scala 1:10;

b) un particolare al vero della misura di m. 1 × 0,50 dal quale risulti il materiale, la tecnica prescelta e la colorazione;

c) un'esauriente relazione illustrativa dell'opera con particolare riferimento agli intendimenti artistici che l'anno ispirato, agli elementi tecnici che la caratterizzeranno ed alle modolità previste per il collocamento in sito;

d) una dichiarazione su carta legale con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul posto e di avere preso esatta conoscenza delle condizioni locali e particolari che possono influire sulla esecuzione dell'opera;

e) l'offerta su carta legale con la quale il concorrente dichiari di impegnarsi ad eseguire l'opera per il compenso di cui al successivo art. 6 e dichiari altresì che il compenso stesso

è pienamente remunerativo a tutti gli effetti e comprensivo di tutti gli oneri connessi all'esecuzione dell'opera medesima, ivi inclusi eventuali ponteggi, lavori preparatori, trasporto in loco, opere di fissaggio ed eventuali lavori necessari al ripristino di pareti o di altre parti dell'edificio interessate dall'opera d'arte.

La suddetta offerta, firmata per esteso, dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di nascita e indirizzo del concorrente.

Nel caso di concorrenti in gruppo l'offerta, firmata da tutti i concorrenti, dovrà indicare il nome del concorrente cui viene affidato il mandato di rappresentare gli altri negli eventuali successivi rapporti con l'amministrazione;

f) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta legale.

Art. 3.

Gli elaborati artistici di cui alle lettere *a*), *b*) e la relazione di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2 non dovranno recare il nome o la firma degli autori, ma soltanto un motto prescelto e la seguente intestazione:

« Concorso nazionale per un'opera d'arte nel fabbricato sede degli Istituti scientifici dell'Università degli studi di Sassari ».

La dichiarazione di cui alla lettera *d*) e l'offerta di cui alla lettera *e*) ed il certificato di cittadinanza italiana, di cui alla lettera *f*) o i certificati in caso di concorrenti in gruppo, saranno chiusi in una busta opaca che dovrà essere sigillata sui lembi di chiusura e che dovrà recare il motto prescelto e l'intestazione: « Offerta e documenti per il concorso nazionale per una opera d'arte nel fabbricato sede degli Istituti scientifici dell'Università degli studi di Sassari ».

Art. 4.

Gli elaborati artistici di cui alle lettere *a*), *b*) ed il plico contenente gli atti ed i documenti di cui alle lettere *e*), *d*) ed *f* contraddistinte dal motto prescelto e dalla succitata intestazione, dovranno pervenire entro le ore 12 del sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al rettore dell'Università degli studi di Sassari.

Art. 5.

Gli elaborati artistici e gli altri documenti ed atti saranno esaminati dalla commissione giudicatrice che sarà costituita ai sensi delle leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237.

La commissione emetterà validamente le proprie decisioni a maggioranza semplice e, esclusi gli elaborati non rispondenti alle prescrizioni del bando, sceglierà il bozzetto ritenuto più idoneo in base all'esame dei bozzetti stessi e degli elaborati ed atti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art .2.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi artistici, estetici e tecnici dei singoli bozzetti.

Compiuta la scelta, la commissione procederà alla apertura delle buste sigillate per individuare gli autori delle opere presentate.

Qualora nessuna delle opere presentate a giudizio della commissione venisse ritenuta meritevole di realizzazione, la commissione si pronuncerà in proposito inappellabilmente.

Il risultato dei lavori della commissione giudicatrice verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il riconoscimento di vincitore del concorso nazionale dell'artista la cui opera risulterà prescelta avverrà con l'approvazione del contratto stipulato per la realizzazione e per la collocazione in sito dell'opera stessa.

Nel contratto dovranno essere incluse le eventuali direttive che la commissione abbia suggerito per la migliore riuscita dell'opera e l'artista dovrà uniformarsi alle direttive stesse senza pretendere maggiori compensi oltre quello stabilito nel successivo art. 6.

Art. 6.

Il compenso per la realizzazione dell'opera d'arte di cui al presente bando è stabilito a corpo nella misura di L. 3.315.000 comprensivo, oltre che del premio, di tutti gli oneri per la progettazione e per la completa esecuzione, per la collocazione in sito, per gli eventuali ponteggi, per i lavori preparatori, per il trasporto in loco, per le opere di fissaggio, per gli eventuali lavori necessari al ripristino di pareti, rivestimenti o di altre parti dell'edificio interessate dall'opera d'arte, e per quant'altro possa occorrere per la sua realizzazione.

Art. 7.

Le modalità di corresponsione del predetto compenso di L. 3.315.000 sono le seguenti:

il 20 % del prezzo a corpo al netto delle prescritte ritenute del 10,50 % all'affidamento dei lavori;

una seconda rata pari al 40 % del prezzo a corpo, al netto delle prescritte ritenute del 10,50 % dopo che la direzione dei lavori avrà potuto accertare che la lavorazione dell'opera sia stata eseguita, a proprio insindacabile giudizio, per almeno il 75 %;

il restante 40 % del prezzo a corpo, sempre al netto delle ritenute dicui sopra, sarà pagato ad opera completamente ultimata e consegnata. Il pagamento del saldo, corrisponde all'importo delle ritenute di cui sopra, verrà effettuato entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione e previo nulla osta da parte della competente sovraintendenza alle gallerie.

Sul saldo in parola verrà effettuata a norma dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, la ritenuta del 2 % dell'intero importo dell'opera, da destinare a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con legge 25 maggio 1936, n. 1216.

Art. 8.

Il contratto di cui al precedente art. 5, disciplinerà i rapporti tra l'amministrazione e l'artista riconosciuto vincitore ed ogni spesa dipedente dal contratto stessa, nessuna esclusa, sino al collaudo dell'opera d'arte resta a carico dell'artista.

Art. 9.

Il tempo utile per dare ultimata l'opera in sito, è stabilito in sei mesi decorrenti dalla data dell'affidamento che risulterà da opposito verbale.

In caso di ritardo, sarà applicata una penale di L. 10.000 per ogni giorno impiegato in più.

La gestione dei lavori e la direzione degli stessi verrà espletata dall'Ufficio del genio civile di Sassari.

Art. 10.

Nessun compenso verrà corrisposto per nessun titolo e per nessun motivo ai concorrenti che non risultano vincitori.

Art. 11.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà degli autori e dovranno essere ritirati non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del risultato dei lavori della commissione giudicatrice, mentre il bozzetto presentato dall'artista riconosciuto vincitore del concorso rimarrà di proprietà dell'amministrazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità ed obbligo per la conservazione e la integrità degli elaborati non ritirati e potrà disfarsene a suo insindacabile giudizio dopo che sia trascorso inutilmente il suddetto termine di trenta giorni.

Art. 12.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le norme e le condizioni stabilite nel presente bando.

Sassari, addì 26 ottobre 1967

Il rettore: COSTA

(2093)

Concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione di opere d'arte destinate all'abbellimento del fabbricato sede degli Istituti di igiene e patologia generale della Università degli studi di Sassari.

IL RETTORE

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 717;

Vista la legge 3 marzo 1960, n. 327;

Visto che, a' sensi delle predette legig, per la realizzazione delle opere d'arte destinate all'abbellimento del fabbricato sede degli Istituti di igiene e di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università, sono da utilizzare lire 2.200.000;

Considerato che è necessario bandire, fra artisti italiani, un concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione delle opere stesse:

Visto il relativo bando di concorso, approvato dal comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche della Sardegna con voto n. 14219 in data 25 novembre 1967;

Vista la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale, fra artisti italiani, per l'ideazione ed esecuzione di opere d'arte da destinare al fabbricato sede degli Istituti di igiene e di patologia generale dell'Università degli studi di Sassari.

Art. 2.

Il presente decreto, con l'allegato bando di concorso, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, addì 15 febbraio 1968

Il rettore: COSTA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Lavori di costruzione del fabbricato sede degli Istituti di igiene e patologia generale dell'Università degli studi di Sassari - opere artistiche.

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

E' indetto un concorso nazionale fra artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione delle opere d'arte appresso indicate destinate all'abbellimento del fabbricato sede dgli Istituti di igiene e patologia generale dell'Università di Sassari.

Descrizione delle opere

Opera 1ª:

Pannello in ceràmica modellato a bassorilievo, dello spessore di cm. 10 nelle parti piane, smaltato a gran fuoco resistente agli agenti atmosferici, per la cui ideazione l'artista è libero di scegliere il soggetto cui l'opera stessa deve ispirarsi.

L'opera, la cui superficie ceramica netta non dovrà essere inferiore a mq. 12 sarà aplicata sulla parete esterna della facciata principale, a sinistra del finestrone scale di m. 2,15 × 10,20.

Opera 2ª:

N. 2 quadri ad olio a soggetto libero, della superficie minima di mq. 1 ciascuno.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare tutti gli artisti che abbiano la cittadinanza italiana.

Per partecipare al concorso ogni artista dovrà presentare i seguenti elaborati e documenti:

a) un bozzetto dell'opera nella scala 1:10;

b) un particolare al vero del pannello di ceramica delle dimensioni di m. 0,60 × 1,50 dal quale risulti il materiale, la tecnica prescelta e la colorazione;

c) una esauriente relazione illustrativa delle opere con particolare riferimento agli intendimenti artistici che l'hanno ispirata agli elementi tecnici che la caratterizzeranno ed alle modalità del collocamento in sito;

d) una dichiarazione su carta legale con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul posto e di avere preso esatta conoscenza delle condizioni locali e particolari che possono influire sulla esecuzione delle opere;

e) l'offerta su carta legale con la quale il concorrente dichiari di impegnarsi ad eseguire le opere per il compenso di cui al successivo art. 6 e dichiari altresì che il compenso è pienamente remunerativo a tutti gli effetti e comprensivo di tutti gli oneri connessi alla esecuzione delle opere medesime, ivi inclusi eventuali ponteggi, lavori preparatori, trasporto in loco, opere di fissaggio ed eventuali lavori necessari al ripristino di pareti o di altre parti dell'edificio interessate.

La suddetta offerta, firmata per esteso, dovrà recare l'indicazione del luogo, della data di nascita ed indirizzo del concorrente.

Nel caso di concorrenti in gruppo, l'offerta, firmata da tutti i concorrenti, dovrà indicare il nome del concorrente cui viene affidato il mandato di rappresentare gli altri eventuali rapporti con l'amministrazione;

f) certificato di cittadinanza italiana in carta legale.

Art. 3.

Gli elaborati artistici di cui alle lettere *a*), *b*) e la relazione di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2 non dovranno recare il nome o la firma dell'autore, ma soltanto un motto prescelto e la seguente intestazione:

« Concorso nazionale per opere d'arte nel fabbricato sede degli Istituti di igiene e patologia generale dell'Università degli studi di Sassari ».

La dichiarazione di cui alla lettera *d*), l'offerta di cui alla lettera *e*) ed il certificato di cittadinanza italiana, di cui alla lettera *f*) o i certificati in caso di concorrenti in gruppo, saranno chiusi in una busta opaca che dovrà essere sigillata sui lembi di chiusura e che dovrà recare il motto prescelto e l'indicazione:

« Offerta e documenti per il concorso nazionale per opere d'arte nel fabbricato sede degli Istituti di igiene e patologia generale dell'Università degli studi di Sassari ».

Art. 4.

Gli elaborati artistici di cui alle lettere *a*), *b*) ed il plico contenente gli atti ed i documenti di cui alle lettere *e*), *d*) ed *f*) contraddistinti dal motto prescelto e dalla succitata intestazione, dovranno pervenire entro le ore 12 del sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al rettorato dell'Università degli studi di Sassari.

Art. 5.

Gli elaborati artistici e gli altri documenti ed atti saranno esaminati dalla commissione giudicatrice che sarà costituita ai sensi delle leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237.

La commissione emetterà validamente le proprie decisioni a maggioranza semplice e, esclusi gli elaborati non rispondenti alle prescrizioni del bando, sceglierà il bozzetto ritenuto più idoneo in base all'esame dei bozzetti stessi e degli elaborati ed atti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art .2.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi artistici, estetici e tecnici dei singoli bozzetti.

Compiuta la scelta, la commissione procederà alla apertura delle buste sigillate per individuare gli autori delle opere presentate.

Qualora nessuna delle opere presentate a giudizio della commissione venisse ritenuta meritevole di realizzazione, la commissione si pronuncerà in proposito inappellabilmente.

Il risultato dei lavori della commissione giudicatrice verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il riconoscimento di vincitore del concorso nazionale dell'artista, le cui opere risulteranno prescelte, avverrà con l'approvazione del contratto stipulato per la realizzazione e collocamento in sito delle opere stesse.

Nel contratto dovranno essere incluse le eventuali direttive che la commissione abbia suggerito per la migliore riuscita dell'opera e l'artista dovrà uniformarsi alle direttive stesse senza pretendere maggiori compensi oltre quello stabilito dal successivo art. 6.

Art. 6.

Il compenso per la realizzazione delle opere di cui al presente bando è stabilito come appresso:

1ª opera L. 1.800.000 (unmilioneottocentomila);

2ª opera L. 400.000 (quattrocentomila).

Il detto compenso è comprensivo, oltre che del premio, di tutti gli oneri per la progetazione e completa esecuzione, per il collocamento in sito, per gli eventuali pontaggi, per i lavori preparatori, per il trasporto in loco, per le opere di fissaggio per gli eventuali lavori necessari al ripristino di pareti, rivestimenti o di altre parti dell'edificio interessate dalle opere e per quanto altro possa occorrere alla loro realizzazione.

Art. 7.

Le modalità di corresponsione dei predetti compensi sono le seguenti:

il 20 % del compenso, al netto delle prescritte ritenute del 10,50 %, all'affidamento dei lavori;

una seconda rata pari al 40 % del compenso, al netto delle prescritte ritenute del 10,50 %, dopo che la direzione dei lavori avrà potuto accertare che la lavorazione delle opere sia stata eseguita, a proprio insindacabile giudizio, per almeno il 75 %;

il restante 40 %, sempre al netto delle ritenute di cui sopra, sarà pagato ad opere completamente ultimate, consegnate e collocate. Il pagamento del saldo, corrispondente all'importo delle ritenute di cui sopra, verrà effettuato entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione e previo nulla-osta da parte della competente soprintendenza alle gallerie.

Sul saldo in parola verrà effettuata a norma dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, la ritenuta del 2 % dell'intero importo delle opere, da destinare a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con legge 25 maggio 1936, n. 1216.

Art. 8.

Il contratto di cui al precedente art. 5, disciplinerà i rapporti tra l'amministrazione e l'artista riconosciuto vincitore ed ogni spesa dipedente dal contratto stessa, nessuna esclusa, sino al collaudo delle opere d'arte, resta a carico dell'artista.

Art. 9.

Il tempo utile per dare ultimate le opere in sito, è stabilito in mesi 6 (sei) decorrenti dalla data dell'affidamento che risulterà da apposito verbale.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di L. 10.000 per ogni giorno impiegato in più.

La gestione e la direzione dei lavori verrà espletata dall'Ufficio del genio civile di Sassari.

Art. 10.

Nessun compenso verrà corrisposto, per nessun titolo, e per nessun motivo, ai concorrenti che non risulteranno vincitori.

Art. 11.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà degli autori e dovranno essere ritirati non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del risultato dei lavori della commissione giudicatrice, mentre il bozzetto presentato dall'artista riconosciuto vincitore del concorso rimarrà di proprietà dell'amministrazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità ed obbligo per la conservazione e la integrità degli elaborati non ritirati e potrà disfarsene a suo insindacabile giudizio dopo che sia trascorso inutilmente il suddetto termine di trenta giorni.

Art. 12.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le norme e le condizioni stabilite nel presente bando.

Sassari, addì 26 ottobre 1967

Il rettore: COSTA

(2094)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 10 gennaio 1968, relativo al concorso per esami a trenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 19 giugno 1968, all'art. 12, 1° e 4° comma, in luogo di: «... dattilografo aggiunto ...» e «...i dattilografi aggiunti...», leggasi rispettivamente: «...applicato aggiunto ...» e «...gli applicati aggiunti ...».

(6469)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 110 del 30 giugno 1967, con cui è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 10 del 5 febbraio 1968, concernente l'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei requisiti di legge;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale di Trento n. 353/1256/leg. del 18 dicembre 1967, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali dei lavori espletati dalla commissione giudicatrice e ritenutane la regolarità;

Vista la graduatoria dei candidati idonei formata dalla commissione a conclusione dei propri lavori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 4, n. 12 e 13 dello statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1363 del 27 maggio 1968;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Grassi Salvatore	punti 53,1026	su 100
2. Toniolatti Giuseppe	» 54,3451	»
3. Romanese Claudio	» 53,3811	»
4. Forrer Bruno	» 51,4448	»
5. Nardelli Valentino	» 49,9177	»
6. Russo Giulio	» 49,6395	»
7. Polloni Armando	» 48,5135	»
8. Di Geronimo Cosimo	» 47,7531	»
9. Zeni Giuseppe	» 47,5154	»
10. Ales Salvatore	» 45,6027	»
11. Dall'Aglio Orio	» 45,2752	»
12. Boniselli Ferruccio	» 45,2087	»
13. Zampaldi Gino	» 45,1844	»
14. Ricci Francesco	» 45,1636	»
15. Brunelli Ermanno	» 44,6530	»
16. Battaglio Giorgio	» 43,2646	»
17. De Leo Giuseppe	» 42,4065	»
18. Grottolo Oscar	» 42,3983	»
19. Di Carlo Michelangelo	» 42,1852	»
20. Ignoti Ernesto	» 40,3180	»
21. Stabile Gianfranco	» 38,6146	»
22. Schepis Domenico	» 37,8666	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Trento, addì 31 maggio 1968

Il presidente: GRIGOLLI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti la deliberazione della Giunta regionale n. 1541 del 20 giugno 1967 ed il proprio decreto n. 110 del 30 giugno 1967, con cui è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1965;

Visti la deliberazione della giunta regionale n. 1363 del 27 maggio 1968 ed il relativo decreto con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreeto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 4 n. 12 e 13 dello statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1364 del 27 maggio 1968;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco indicate i seguenti candidati:

1) Grassi Salvatore: condotta comunale di Trento (frazione Meano);
2) Toniolatti Giuseppe: condotta consorziale di Scurelle;
3) Romanese Claudio: condotta consorziale di Tesero;
4) Forrer Bruno: condotta comunale di Arco I;
5) Nardelli Valentino: condotta consorziale di Pieve Tesino;
6) Russo Giulio: condotta consorziale di Ragoli;
7) Di Geronimo Cosimo: condotta comunale di Segonzano;
8) Zeni Giuseppe: condotta consorziale di Livo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Trento, addì 31 maggio 1968

Il presidente: GRIGOLLI

(6020)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ferrara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1967, n. 37, col quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del comune di Comacchio (vacante al 30 novembre 1966);

Visto il successivo decreto 14 marzo 1968, n. 11, concernente l'ammissione dei concorrenti al concorso sopraindicato;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto 2 settembre 1967, n. 686, modificato con decreto 8 novembre 1968, n. 11;

Ritenuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e, in particolare, l'art. 55;

Visto il regolamento sui concorsi dei sanitari dipendenti da comuni e province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami indicato in premessa:

1. Bucchi Carlo . . . . . punti 71,382 su 120
2. Tunioli Luigi . . . . . . » 70,407 »
3. Salcuni Pasquale . . . . . » 62,172 »
4. Sgarbi Piercarlo . . . . . » 58,850 »
5. Ghiringhelli Antonio . . . . » 54,500 »
6. Agostini Dino . . . . . » 49,777 »
7. Galuppo Bruno . . . . . » 48,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ferrara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Ferrara, dell'ufficio del veterinario provinciale di Ferrara e del comune di Comacchio.

Ferrara, addì 6 giugno 1968

Il veterinario provinciale: CARDONA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del comune di Comacchio (vacanti al 30 novembre 1966);

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e, in particolare, l'art. 55;

Visto il regolamento sui concorsi dei sanitari dipendenti da comuni e province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Carlo Bucchi, primo classificato nel concorso indicato in premessa, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Comacchio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Ferrara, della prefettura di Ferrara e del comune di Comacchio.

Ferrara, addì 6 giugno 1968

Il veterinario provinciale: CARDONA

(5890)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.